

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 228 DEL 03.06.2013

OGGETTO: PATRIMONIO – CONCESSIONE SEDE IN COMODATO AL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF DI N. 3 LOCALI A PALAZZO FERRERO CORSO DEL PIAZZO N. 23 – BIELLA

L'anno duemilatredecim il tre del mese di giugno alle ore 14,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Gabriele MELLO RELLA nella sua qualità di Assessore Anziano e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO		X
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO		X
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PATRIMONIO – CONCESSIONE SEDE IN COMODATO AL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF DI N. 3 LOCALI A PALAZZO FERRERO CORSO DEL PIAZZO N. 23 – BIELLA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune possiede Palazzo Ferrero in Corso del Piazzo n. 23, immobile utilizzato solo in parte, e soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i, poiché riveste l'interesse di cui all'art. 10 comma 1 del citato D.Lgs, essendone stato dichiarato l'interesse culturale con decreto ministeriale del 17/10/2006;
- il Comitato Regionale Piemonte per l'UNICEF Comitato Provinciale di Biella, con nota del 28/05/2012, pervenuta al prot. Comunale n. 00258636 del 07/06/2012, ha richiesto di poter utilizzare in comodato d'uso gratuito n. 3 locali siti nell'ammazzato di Palazzo Ferrero, quali sede dell'Associazione;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con decreto n. 19/2013 in data 21/01/2013 ha rilasciato autorizzazione a concedere in comodato d'uso per la durata di anni dieci al Comitato Italiano dell'UNICEF Comitato Provinciale di Biella la porzione di immobile di cui all'allegata planimetria catastale;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale propone l'assegnazione in comodato gratuito, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e dell'art. 12 della legge 241/90 e ss.mm., al COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS, nella persona del Presidente Dott. Giacomo Guerrera, per essere utilizzati come sede e per espletare le proprie attività, sulla base delle seguenti considerazioni:

- le finalità del Comitato Italiano per l'UNICEF, che mira a costruire un mondo in cui i diritti di tutti i bambini siano pienamente garantiti, adoperandosi per il bene dei bambini in tutto il mondo, Italia compresa, sostenendo gli obiettivi, le politiche e i programmi dell'UNICEF, mediante la promozione dei diritti dell'Infanzia e l'attività di raccolta fondi;
- la completezza della documentazione presentata, tra cui Statuto, dichiarazione relativa all'attività svolta e dichiarazione sostitutiva di certificazione necessaria alla stipula del Comodato;

Precisato che il decreto n. 19/2013 del MiBac prescrive le seguenti vincolanti prescrizioni:

- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 55 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. Si precisa che gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto;
- l'immobile in questione potrà essere destinato ad uso socio culturale, non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;

- dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene;
- le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione siano riportate nell'atto di concessione. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari;

Precisato inoltre che per quanto concerne le misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene il contratto di Comodato prevederà le seguenti clausole:

- il **comodatario** si impegna ad utilizzare i suddetti locali esclusivamente per le attività e gli scopi stabiliti ed a conservarli con la cura del "buon padre di famiglia", accollandosi gli eventuali oneri derivanti dalla mancata diligenza nella conduzione medesima, ed a restituirli alla scadenza del termine convenuto nello stato di fatto in cui si trovavano al momento in cui li ha ricevuti;
- il **comodatario** non potrà, salvo specifica autorizzazione del Comune di Biella, concedere in uso a terzi il godimento dei locali; in caso di utilizzo diverso rispetto a quello per cui il **comodante** ha inteso concedere i locali, lo stesso potrà richiederne l'immediata restituzione. E' inoltre fatto espresso divieto di cessione del contratto. L'inosservanza delle suddette clausole determinerà la risoluzione del contratto stesso (art. 1456 c.c.);
- sono a carico del **comodatario** tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il **comodatario** dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal **comodatario** restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il **comodante** il diritto di pretendere dal **comodatario** il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti;
- il **comodatario** si impegna inoltre alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in comodato gratuito dal Comune di Biella;
- considerato che i locali interessati sono situati nell'immobile denominato "Palazzo Ferrero Lamarmora" dichiarato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale del Piemonte di interesse ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i., il **comodatario** dovrà dichiarare di essere consapevole che i locali di cui è caso rimangono sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo;
- il **comodatario** dovrà garantire, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene;
- saranno inoltre inserite le disposizioni che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale del Piemonte riterrà opportune;

Ritenuto di concedere al COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS in uso a titolo di Comodato gratuito per dieci anni dalla stipula del Comodato, n. 3 locali più servizio del piano ammezzato di Palazzo Ferrero sito in Corso del PIAZZO n. 23 di circa 34,90 mq., di cui all'allegata piantina, quale corrispettivo alternativo alla concessione di contributi liberali, previsti dal vigente Regolamento di Contabilità e dell'art. 12 della legge 241/90 e ss.mm., pari a complessivi € 1.900,00 annui, a condizione che non vengano richiesti, in detto periodo a qualsiasi titolo, ulteriori contributi economici;

Precisato:

- che i suddetti locali verranno utilizzati per le attività svolte dal COMITATO REGIONALE PIEMONTE PER L'UNICEF E AL COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA ONLUS;

- che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall'utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico del COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS, rappresentato dal Presidente Dott. Giacomo Guerrera, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'Associazione e terzi;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi

DELIBERA

1. di concedere al COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS in uso a titolo di Comodato gratuito per dieci anni dalla stipula del Comodato, n. 3 locali più servizio del piano ammezzato di Palazzo Ferrero sito in Corso del Piazzo n. 23 di circa 34,90 mq., di cui alla piantina che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per essere utilizzati come sede e per espletare le proprie attività;
2. di dare atto che la presente assegnazione in Comodato gratuito viene effettuata ai sensi dell'art. 96 del vigente Regolamento di Contabilità, capo 12 – Erogazioni Liberali, costituendo corrispettivo alternativo, così come descritto in premessa, alla concessione di contributo economico all'Associazione in oggetto pari a complessivi € 1.900,00 annui;
3. di precisare che il decreto n. 19/2013 del MiBac prescrive le seguenti vincolanti prescrizioni:
 - dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 55 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. Si precisa che gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto;
 - l'immobile in questione potrà essere destinato ad uso socio culturale, non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;
 - dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene;
 - le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione siano riportate nell'atto di concessione. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari;
4. di precisare che i suddetti locali verranno utilizzati per le attività svolte dal COMITATO REGIONALE PIEMONTE PER L'UNICEF E AL COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA ONLUS;
5. di precisare che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall'utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico del COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS, rappresentato dal Presidente Dott. Giacomo Guerrera, e

che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'Associazione e terzi;

6. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l'adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
 7. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere alla proroga del comodato in oggetto.
-